



Città di Cossato

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ... del

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 – Informativa

Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 6 – Notificazione

Art. 7 – Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 8 – Trattamento e conservazione dei dati

Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati

Art. 10 - Obblighi degli operatori

Art. 11 - Diritti dell'interessato

Art. 12 - Sicurezza dei dati

Art. 13 – Provvedimenti attuativi

Art. 14 – Norma di rinvio

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

- 1.** Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
- 2.** Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Cossato nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 3.** Quanto previsto dal presente regolamento si estende anche alle istituzioni comunali.

Art. 2 - Principi generali

- 1.** Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
- 2.** Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al al D.Lgs. n. 196/2003 (d'ora in poi Codice).
- 3.** Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 4.** Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- 5.** Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o allo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Cossato.

Art. 4 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

3. In luoghi videosorvegliati diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.

4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Cossato dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

2. Il trattamento dei dati personali può essere effettuato ai fini di:

- monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali;
- riprendere le immagini di specifici siti comunali;
- presidiare gli accessi degli Edifici Comunali dall'esterno e dall'interno.

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

Art. 6 – Notificazione

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 7 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Per tutto quanto attiene ai compiti e alla designazione del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si rinvia a quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Leg.vo n. 196/2003 e sue eventuali

successive modificazioni e integrazioni, nonché al vigente al vigente "Regolamento comunale per l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari trattabili e delle operazioni eseguibili, nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal codice per la privacy".

Art. 8 – Trattamento e conservazione dei dati

1. Il trattamento dei dati personali oggetto della videosorveglianza deve avvenire tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a) i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) i dati devono essere raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) i dati devono essere raccolti in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) i dati devono essere conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
- e) l'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice, ed utilizzando soluzioni tecnologiche che riducano il più possibile la possibilità di accesso se non per i casi di cui sopra.

3. Va in ogni caso indicato con apposito atto interno l'incaricato cui è affidata la gestione dei dati nel caso l'autorità di polizia giudiziaria ne faccia richiesta. Va altresì indicato con atto interno il Responsabile cui è affidata la gestione dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei luoghi individuati con apposito atto dalla Giunta Comunale.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, e/o a visione notturna, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e sono collegate alla LAN comunale (in VLAN separata), che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamicopreventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso apposito apparato dedicato ubicato presso i locali del CED o altra sede idonea. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su apposito supporto.

5. La raccolta dei dati, nel caso in cui l'Amministrazione lo valuti maggiormente efficiente, economico e sicuro, potrà alternativamente essere affidata ad un soggetto

esterno appositamente incaricato; tale soggetto dovrà comunque attenersi a tutto quanto previsto dal presente regolamento.

6. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, presso i locali del CED o altra sede idonea. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, anche eventualmente mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 - Diritti dell'interessato

1. Oltre a quanto già previsto dal Titolo II del Codice, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine
- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9. Nei luoghi indicati per la custodia, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione, può accedere il solo personale autorizzato.

2. Tali luoghi sono sistematicamente chiusi a chiave.

Art. 13 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 14 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.